

Istituto superiore per la Ricerca e la
Protezione Ambientale



Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali

In collaborazione con:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero dello Sviluppo Economico

Istituto Superiore di Sanità

SOSTANZE RECUPERATE

Luigia Scimonelli

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Indice

1. Rifiuti e REACH
2. Cos'è il processo di recupero
3. Possibilità di esenzione per le sostanze recuperate
4. Esempi

REACH e Rifiuti

Art 2.2 campo di applicazione

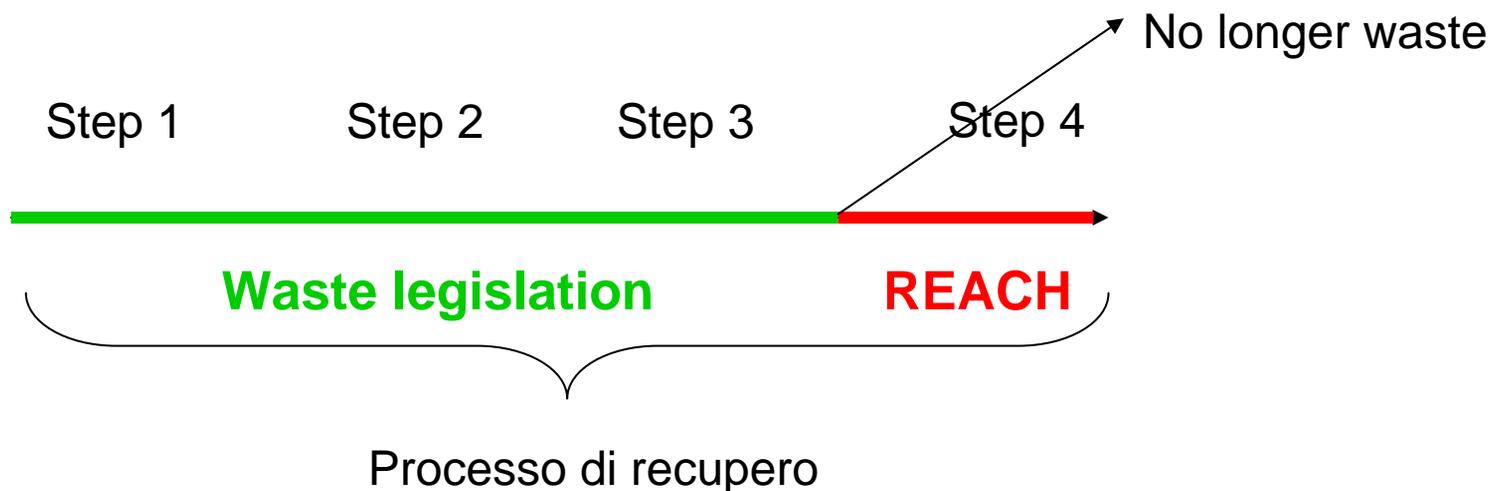
I rifiuti non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli (la loro gestione è coperta dalla specifica normativa sui rifiuti).

Questo non significa che i rifiuti sono totalmente esentati.

Infatti in annex I (relazione sulla sicurezza chimica) nel punto 5.2.2 per la stima dell'esposizione per la caratterizzazione dello scenario di esposizione si considerano tutte le fasi del ciclo di vita risultanti dalla fabbricazione della sostanza che coprono, ove pertinente, la fase relativa ai rifiuti. Le fasi del ciclo di vita risultanti dagli usi identificati coprono, ove pertinente, la durata d'uso degli articoli e la fase relativa ai rifiuti.

No longer waste-non più rifiuto

Bisogna capire quando un materiale cessa di essere un rifiuto



La Commissione europea crede che le definizioni dei **criteri** per definire il “non più polimero” / “end-of-waste” è un compito della waste legislation e che il REACH dovrebbe seguire tali definizioni.

Cos'è il processo di recupero?

Il processo di recupero è un processo di fabbricazione.

Ciò ha inoltre come conseguenza che l'uso di una sostanza recuperata non deve essere coperto dallo scenario di esposizione della sostanza "originale" perché il ciclo di vita della sostanza originale finisce quando essa cessa di essere rifiuto

Cosa si è recuperato

È importante capire se il materiale recuperato è:

- una sostanza,
- un preparato o
- un articolo

Sostanze recuperate-Materie Prime Secondarie MPS

I materiali recuperati sono almeno in principio soggetti agli obblighi, come sostanze/preparati o articoli del reg. REACH

art 2.7.(d): sono esentate dalle disposizioni dei titoli II (registrazione), V (utilizzatori a valle) e VI (valutazione):

le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella Comunità se:

- i) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II; e
- ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.

1° condizione per l'esenzione

Sostanza recuperata = sostanza registrata ?

Dovrebbe essere notato che la variazione sulla composizione e sul profilo delle impurezze, includendo variazione sulla percentuale, non necessariamente significa che le sostanze sono differenti. Il nome in linea di principio è sufficiente per condividere i dati anche se certe impurezze potrebbero condurre a diverse classificazioni/hazard profile. Solo in certi casi quando non tutti i dati non sono chiaramente accettati allora siamo di fronte a due sostanze diverse

2° condizione per l'esenzione

Il recuperatore deve avere le seguenti informazioni:

Articolo 31

Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza

Articolo 32 (caso di non obbligo di SDS)

altre informazioni sufficienti ad assicurare che l'utilizzatore usi le misure di protezione o il n. di registrazione e le disposizioni di autorizzazione o restrizione

Chi recupera difficilmente ha le seguenti informazioni

Registrazione della sostanza recuperata

- la sostanza recuperata deve essere stata già registrata, altrimenti deve essere registrata
- L'entità legale che esegue il processo di recupero dovrebbe controllare se sono applicabili le esenzioni, se del caso le esenzioni possono essere invocate
- La sostanza già registrata deve essere la stessa (concetto identità v. linea guida sull'identificazione). Se è stata modificata, e la sostanza modificata non è stata registrata allora deve essere registrata
- L'entità legale che recupera deve assicurarsi che le informazioni sulla sostanza registrata siano disponibili. Ciò significa che l'entità deve aver ottenuto uno dei seguenti elementi: SDS, altre informazioni sufficienti ad assicurare che l'utilizzatore usi le misure di protezione o il n. di registrazione e le disposizioni di autorizzazione o restrizione

Catena di approvvigionamento

Non occorre che la registrazione della sostanza sia stata effettuata da un attore della stessa catena di approvvigionamento.

Non è richiesto che l'altra catena di approvvigionamento sia in qualche modo collegata al materiale rifiuto e alla sostanza recuperata.

Pre-registrare

Si noti che se la sostanza recuperata è una sostanza phase-in, è raccomandata la pre-registrazione da parte del recuperatore al fine di beneficiare del periodo transitorio ed eventualmente essere più tardi esentato da un altro pre-registrante che registra la sostanza

Sostanza o impurezza

Nel contesto dei materiali recuperati non sempre è chiaro capire se un costituente è una sostanza o un'impurezza.

Per definizione un'impurezza è un costituente non intenzionale.

Le sostanze recuperate possono contenere impurezze che possono distinguerle dal corrispondente materiale non derivante da un processo di recupero. Se dei componenti del materiale recuperato non hanno una funzione specifica ma dipendono dal rifiuto utilizzato → sono impurezze.

! Anche se l'impurezza non deve essere registrata potrebbe influenzare il profilo tossicologico della sostanza recuperata al punto da renderla "diversa" dalla sostanza registrata.

Se un materiale viene recuperato perché c'è un particolare costituente, quest'ultimo anche se < 20% non può essere considerato impurezza.

UVCB o preparato

Un materiale recuperato può essere considerato come sostanza UVCB o come preparato. Sono due approcci intercambiabili, sfruttabili a seconda della convenienza:

Se la sostanza UVCB è già stata registrata si sfrutta questa soluzione: il materiale recuperato lo si considera sostanza UVCB

Se tutti i costituenti del preparato sono sostanze registrate si usa questa soluzione: il materiale recuperato lo si considera preparato

Esempio 1: Metalli recuperati

Secondo il REACH il metallo puro (anche se con un certo quantitativo di impurezze) è considerato come una sostanza.

Il metallo puro recuperato (anche con un certo quantitativo di impurezze) è considerato ancora una sostanza. L'esenzione dalla registrazione dipenderà se sono soddisfatte le 2 condizioni dell'art.2.7.d.

Le leghe sono considerati "speciali" preparati e le sostanze in tali preparati sono soggette alla registrazione. Il metallo recuperato da miscele di leghe, metalli a scaglie sarà normalmente "preparato" ma in certi casi può anche essere una sostanza con impurezze (es quando lo scopo del recupero è l'ottenimento di un metallo principale, tutti gli altri costituenti possono essere visti come impurezze).

In generale tutti i componenti che sono stati intenzionalmente selezionati per il recupero e che hanno una funzione principale nel materiale recuperato dovrebbero essere viste come sostanze separate



Esempio 2: Vetro recuperato

Alcuni tipi di vetro sono esentati in forza dell'annex V.

Il vetro è lo stato di una sostanza piuttosto che una sostanza per gli scopi della legislazione. Il miglior modo di definirlo è attraverso i materiali di partenza e il processo di produzione come UVCB. La stessa considerazione può essere fatta per il vetro recuperato. Quindi se il vetro recuperato non rientra tra i vetri esentati in annex V si dovrebbe procedere alla registrazione (pre-registrazione) come UVCB, a meno delle condizioni di cui all'art 2.7.d



Esempio 3: Carta recuperata



La carta recuperata consiste di polpa di cellulosa .

La polpa di cellulosa è elencata in annex IV e conseguentemente esentata dalla registrazione, dagli obblighi per gli utilizzatori a valle e dagli obblighi di valutazione.

La carta recuperata contiene altri costituenti quali pigmenti , inchiostri, colle etc. Riguardo il processo di recupero e riciclaggio, i costituenti che non hanno specifiche funzioni nel materiale possono essere considerati come impurezze.

La carta recuperata, costituita principalmente da polpa di cellulosa con impurezze, sarà quindi esentata dagli obblighi di registrazione, downstream user e valutazione